



Allegato A

POR FESR LAZIO 2007-2013

Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR
Lazio 2007 - 2013

Linea di attività *“Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile”*

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Art. 1 – Finalità, oggetto e interventi

1. Il presente Avviso Pubblico è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a valere sull’Asse II *“Ambiente e prevenzione dei rischi”* e sulla seguente Attività: Attività 1 *“Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile”*, in linea con gli obiettivi di Europa 2020.
2. La dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico ammonta ad euro 50.000.000,00 e rappresenta la quota agevolata a disposizione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.
3. Il presente Avviso Pubblico specifica i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di finanziamento, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità, gli impegni da assumere da parte dei destinatari dei finanziamenti agevolati nonché i termini temporali relativi all’iter per la valutazione delle domande presentate.
4. La documentazione è pubblicata sul sito www.sviluppo.lazio.it e www.porfesr.lazio.it.

Art. 2 – Definizioni e riferimenti normativi

1. Il presente Avviso Pubblico utilizza le seguenti definizioni:
 - a. **«piccole e medie imprese»** o **«PMI»**: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al Regolamento n. 800/2008 della Commissione e nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE L 124 del 25.05.2003). Fermi restando i maggiori dettagli previsti da dette norme (requisito di indipendenza, modalità di calcolo, etc.), alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
 - b. **«de minimis»**: Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 379 del 28.12.2006.



- c. **«imprese indipendenti»**: il requisito è definito nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005.
- d. **«impresa in difficoltà »**: definite dagli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà*, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1.10.2004 ovvero, nel caso di PMI, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Reg. 800/2008, dove per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
- i. qualora, si trattasse di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - ii. qualora, si trattasse di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - iii. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera iii).

- e. **«disciplina antiriciclaggio»**: è quella stabilita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che, all'art. 2, comma 1, stabilisce «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione».
- f. **«Regolamento Generale di Esenzione»** o **«RGE»**: Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 214 del 09.08.2008.
- g. **«Quota Agevolata »** è la quota del finanziamento erogata con le risorse POR FESR Lazio 2007-2013.
- h. **«Quota Ordinaria»** è la quota del finanziamento erogata con le risorse messe a disposizione dalle Banche convenzionate con il gestore del Fondo Sviluppo Lazio S.p.A. (di seguito "Sviluppo Lazio").
- i. **«Banche Convenzionate»** o **«Banche»** sono tutti gli istituti di credito che abbiano sottoscritto l'Accordo Quadro con Sviluppo Lazio e la Scheda Prodotto relativa all'intervento di cui al presente avviso pubblico; entrambi i documenti sono sottoscrivibili in



qualsiasi momento da parte di ogni istituto di credito con sportelli sul territorio regionale; Sviluppo Lazio assicura la massima trasparenza ai beneficiari tenendo costantemente aggiornato sul proprio sito web l'elenco degli istituti sottoscrittori dell'Accordo Quadro e della Scheda Prodotto.

- j. **«Contratto di rete»:** il contratto di cui al comma 2-bis dell'art. 42 del Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 che sostituisce il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii..
- k. **«Contratto di rendimento energetico»:** il contratto definito dal D.Lgs. 30 maggio 2008 n.115 come “accordo contrattuale tra il beneficiario (consumatore di energia) e il fornitore (che può essere una ESCO – Energy Service Company - soggetto che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del consumatore di energia) riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente”.
- l. **«Contratto di finanziamento tramite terzi»:** ai fini del presente Avviso Pubblico il contratto in cui uno o più beneficiari (consumatori di energia), affidano ad un terzo la realizzazione e il relativo finanziamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti sono effettuati in funzione delle forniture di energia e, comunque, è a carico del terzo il rischio tecnologico della mancata o minore produzione rispetto le previsioni contrattuali.
- m. **«Misure di risparmio energetico»** o **«misure di miglioramento dell'efficienza energetica»:** qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, nel ciclo di produzione o nella conduzione degli immobili strumentali per l'impresa esistenti. Ai fini del presente Avviso Pubblico è necessario che la misura determini un risparmio annuo di energia primaria pari, o superiore, a 0,75 kWh per euro investito.
- n. **«Impianti di produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»:** energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili non fossili, come definiti nell'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003, e relativi decreti attuativi. Ai fini del presente Avviso Pubblico gli impianti alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas sono ammissibili solo se alimentati da bioliquidi sostenibili¹, da bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera ovvero da filiera corta². Sono compresi investimenti correlati per l'immagazzinamento di energia mediante sistemi di accumulo energetico, impianti di teleriscaldamento e sistemi di *smart grid*. Ai fini del presente Avviso la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica può essere agevolata solo se gli impianti dimostrano una capacità produttiva teorica non superiore al doppio dei consumi di energia elettrica utilizzata per l'ultimo anno solare.
- o. **«Cogenerazione ad alto rendimento»:** la cogenerazione - ovvero la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica - che

¹ **Bioliquidi sostenibili:** sono i combustibili liquidi ottenuti da biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n° 28 del 2011.

² **Bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera ovvero da filiera corta:** i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n° 102 del 2005, ovvero di filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 Km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi.



rispetta i parametri fissati nella Deliberazione 42/2002 dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

- p. «**Comitato di Investimento**»: organo istituito all'art.7 della Convenzione per la gestione del Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013, sottoscritta tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio e approvata con DGR n. 360/2011. Il Comitato di Investimento valuta le opportunità di investimento e definisce nel dettaglio le caratteristiche degli strumenti di ingegneria finanziaria oggetto di investimento del Fondo.

Art. 3 - Soggetti destinatari e settori di attività ammissibili

1. Le richieste di finanziamento possono essere presentate da PMI in forma singola o aggregata. Le forme di aggregazione ammesse sono esclusivamente i Consorzi o i Contratti di rete che prevedono programmi comuni in campo energetico.
2. I soggetti destinatari di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
 - a. nel caso di PMI, avere un valido titolo di disponibilità della sede o dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, ubicata nel territorio regionale e risultante dal certificato camerale;
 - b. nel caso di ESCo, essere titolari di un Contratto di finanziamento (tramite terzi) o di rendimento energetico di durata non inferiore a quella del finanziamento richiesto, con beneficiari che siano:
 - i. PMI con idoneo titolo di disponibilità della sede o dell'unità produttiva oggetto dell'investimento secondo quanto previsto al precedente punto a;
 - ii. pubbliche amministrazioni
 a condizione che i contratti riguardino immobili o impianti situati sul territorio regionale;
 - c. avere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti per la realizzazioni degli interventi oggetto della richiesta di finanziamento ovvero aver avviato l'iter amministrativo per ottenere tali autorizzazioni al momento della presentazione della domanda. Tale documentazione dovrà comunque essere fornita entro e non oltre la conclusione del l'iter di valutazione della richiesta di finanziamento;
 - d. essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio e risultare ivi attivi ovvero essere iscritti ad un registro equivalente in uno Stato Membro della Unione Europea al momento della presentazione della domanda ed avere avviato le procedure per l'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - e. non operare prevalentemente nei settori ammissibili di cui al successivo comma 3;
 - f. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà e, comunque, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione e non presentare gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni;
 - g. possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);



- h. essere in regola con la normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490), nel caso in cui il finanziamento totale richiesto risulti superiore ad Euro 154.937,00;
 - i. essere in regola con la disciplina antiriciclaggio;
 - j. non aver ricevuto contributi o sovvenzioni per l'attuazione dell'intervento per il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse comunitarie sia a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali o locali, fatta eccezione per le agevolazioni sotto forma di garanzia e abbattimento di interessi, nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dai regolamenti di riferimento;
 - k. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso Pubblico, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad esclusione di quelli derivanti da rinunce e se causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei beneficiari;
 - l. aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
 - m. non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - n. operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 "*Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare*".
3. Sono esclusi gli interventi realizzati da o per conto di imprese operanti nei seguenti settori:
- a. industria siderurgica;
 - b. fibre sintetiche (relativamente alle produzioni individuate dall'Allegato II degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)³);
 - c. costruzioni navali (secondo la definizione di cui all'art. 2 della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)⁴);
 - d. industria carbonifera;
 - e. di cui al codice 25.40.00 (fabbricazione di armi e munizioni) e nei codici 30.30.02 (fabbricazione di missili balistici) e 30.40.00 (fabbricazione di veicoli militari da combattimento) della Classificazione ATECO 2007;
 - f. pornografia;
 - g. gioco d'azzardo.

Art. 4 – Interventi e spese ammissibili

1. La Misura promuove la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi:

³ Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C54/13 del 4 marzo 2006

⁴ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C317/11 del 30 dicembre 2003



- a. misure di risparmio energetico;
 - b. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - c. impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
2. Le spese ammissibili per le tipologie di intervento di cui al comma precedente sono le seguenti:
- a. spese per investimenti materiali, quali acquisto e installazione di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti e strumenti necessari alla realizzazione del programma (compresi sistemi di telecontrollo, misura e monitoraggio energetico), realizzazione d'infrastrutture di rete, lavori a corpo, a misura e in economia strettamente connesse e dimensionate rispetto al programma di investimenti;
 - b. spese per servizi di consulenza, studi e progetti, quali audit energetici, servizi di certificazione energetica o di redazione dell'attestato energetico, spese di progettazione tecnica ed economico-finanziaria degli investimenti, redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo; tali spese sono riconosciute in maniera subordinata e comunque se strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti di cui al punto a), in nessun caso sono ammesse spese per servizi continuativi o periodici ovvero connessi al normale funzionamento dell'impresa.

Sono inoltre ammissibili le spese generali a condizione che siano basate sui costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione del progetto nella misura massima del 10% dell'importo finanziato.

Art. 5 – Disposizioni generali connesse alle Spese

1. Le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.
2. Sono ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di compilazione del Formulario on-line con l'ottenimento del numero di protocollo ad eccezione delle spese relative agli audit energetici, servizi di certificazione energetica o di redazione dell'attestato energetico, spese di progettazione tecnica ed economico-finanziaria degli investimenti che possono essere sostenute nel limite massimo di sei mesi precedenti alla data di compilazione del Formulario on-line.
3. L'importo massimo ammissibile per ciascuna voce di costo ammessa è rappresentato dall'importo approvato in sede di concessione del finanziamento.
4. Qualora il progetto imprenditoriale ammissibile risulti inferiore alla soglia minima prevista, di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente Avviso pubblico, a seguito di tagli delle spese proposte operati da Sviluppo Lazio S.p.A. in sede istruttoria e di valutazione, la richiesta di finanziamento sarà valutata "non ammissibile".
5. L'ammontare del finanziamento concesso è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo ai fini della verifica del rispetto delle intensità massime concedibili, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati. Il finanziamento erogato non può, in ogni caso, essere superiore all'importo concesso.
6. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 11 del presente Avviso Pubblico, tutte le spese ed i costi devono:
 - a. essere espressamente e strettamente attinenti agli interventi ammessi ai sensi del presente Avviso Pubblico;



Unione europea

REGIONE
LAZIO

- b. essere riconducibili ad immobili ed impianti localizzate nel Lazio;
 - c. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - d. essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - e. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - f. essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 2010);
 - g. essere comunque conformi alla normativa europea in materia di fondi strutturali e aiuti di stato, nonché ad altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti.
7. Le spese non attestabili tramite fatture devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.
 8. I soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.
 9. Le spese devono:
 - a. fare riferimento a prestazioni eseguite da soggetti esterni indipendenti dalla società richiedente;
 - b. essere sostenute a prezzi di mercato;
 - c. fare riferimento a prestazioni aventi natura non continuativa o periodica che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa (quali ad esempio, la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità, l'attività dell'organo comune e/o del capofila/mandatario).
 10. Non sono comunque ammissibili gli acquisti da fornitori/aziende i cui titolari, amministratori o soci, siano:
 - a) l'amministratore, il titolare o un socio dell'impresa richiedente il finanziamento, ovvero di una delle imprese richiedenti, in caso di richiesta da parte di PMI aggregate;
 - b) coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento, ovvero di una delle imprese richiedenti, in caso di richiesta da parte di PMI aggregate.
 11. Non sono comunque ammissibili gli acquisti da fornitori/aziende che si trovino, nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.

Art. 6 –Agevolazioni concedibili, risorse complessive e massimali

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento rientra nella fattispecie di mutuo chirografario e può coprire fino al 100% delle spese ammissibili. La domanda di finanziamento, dovrà riguardare una spesa non inferiore a € 100.000,00 e non potrà essere superiore ad € 5.000.000,00. Qualora le spese ammissibili, a seguito della valutazione di



congruità e pertinenza operata da Sviluppo Lazio in sede istruttoria, risultino inferiori alla soglia minima di € 100.000,00, la richiesta di finanziamento sarà considerata non ammissibile.

2. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata:
 - una componente a tasso agevolato, denominata Quota Agevolata, pari al 75% del finanziamento;
 - una componente a tasso ordinario, denominata Quota Ordinaria, pari al restante 25% del finanziamento.
3. Il tasso di interesse applicato al destinatario sulla Quota Agevolata è pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto espressa in ESL che risulta concedibile ai sensi del Reg. CE 1998/2006 (*de minimis*), tenuto conto dei massimali ivi previsti, e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria. E', altresì, assicurata la compatibilità con i criteri enunciati dalla Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie di cui alla Comunicazione della Commissione (2008/C 155/02).
4. Il tasso di interesse applicato sulla Quota Ordinaria sarà ottenuto sommando al parametro IRS (in caso di tasso fisso) ovvero al parametro Euribor (in caso di tasso variabile) una maggiorazione (spread), variabile in funzione del merito di credito e del rating del beneficiario.

I livelli di spread praticati da ciascuna Banca per ogni Categoria di Rating, che debbono risultare all'interno dei tetti massimi previsti nell'Appendice 1, sono indicati nella Scheda Prodotto sottoscritta dalla Banca con Sviluppo Lazio e sono consultabili dal beneficiario sul sito www.sviluppo.lazio.it.

Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato, è prevista una revisione trimestrale dei tetti massimi di spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Entro i 15 giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca che saranno poi recepiti con decisione del Comitato di Investimento e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR.
5. La durata massima del finanziamento è stabilita nelle singole Schede Prodotto sottoscritte da Sviluppo Lazio con le Banche convenzionate e pubblicate sui siti web www.sviluppo.lazio.it e www.porfesr.lazio.it; si prevede comunque un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi dalla data della prima erogazione.
6. Il destinatario del finanziamento, al momento della presentazione della domanda, dovrà indicare obbligatoriamente la Banca, fra quelle convenzionate, alla quale intende rivolgersi per l'erogazione del finanziamento. Sul sito www.sviluppo.lazio.it viene data evidenza delle Banche convenzionate nonché dei livelli di spread praticati da ciascuna Banca per ogni Categoria di Rating all'interno dei tetti massimi di cui al precedente punto 4.
7. Il rimborso del mutuo avviene secondo un piano di ammortamento a rate trimestrali costanti posticipate scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. La periodicità dei rimborsi è la medesima per entrambe le quote.
8. Le ulteriori caratteristiche del finanziamento sono riportate nell'Appendice 2 del presente Avviso che rappresenta un estratto della Scheda Prodotto sottoscritta dalle singole Banche.
9. Il termine per la concessione dei finanziamenti è stabilito al 30 novembre 2014, mentre il termine ultimo per l'erogazione dei finanziamenti concessi è stabilito al 30 novembre 2015, salvo eventuali proroghe stabilite dalla Regione, in coerenza con le decisioni della Commissione UE.



10. Le intensità di aiuto sono calcolate in ESL per singolo beneficiario e non potranno comunque superare i massimali di aiuto previsti da ogni singola fattispecie di aiuto di riferimento.

Art. 7 - Garanzie

1. Sulla Quota Agevolata Banca richiede al destinatario del finanziamento una protezione del credito di tipo personale a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile, ove necessario, all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. La garanzia suindicata deve essere coerente con quella richiesta da Banca sulla Quota Ordinaria. Nel caso in cui Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria, dovrà richiederne comunque sulla Quota Agevolata.
2. Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al destinatario del finanziamento garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale.

Art. 8 – Cumulo delle agevolazioni

1. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
2. Gli aiuti concessi per la produzione da Fonti rinnovabili non sono cumulabili con altri incentivi pubblici fatte salve i seguenti casi:
 - a. incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che consente il riconoscimento e il rilascio dei cd. "Certificati verdi" (art. 2, co. 143- 157, della Legge Finanziaria 2008) e degli incentivi previsti dall'art. 24 del Dlgs. 3 marzo 2011, n.28;
 - b. tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici e per lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica (art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 6 agosto 2010, cd. "Terzo Conto Energia" e art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 5 maggio 2011, cd "Quarto Conto Energia";
 - c. incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti di energia rinnovabili con potenza nominale non inferiore a 5 MWe e da impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo – saccarifico approvati dal competente Comitato (art. 24, co. 3, del d.lgs. n.28/2011);
 - d. incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 28, co. 1, lett. d), e co. 5 del d.lgs. n.28/2011).
3. Le agevolazioni per la promozione di energia elettrica da impianti fotovoltaici previste dal presente Avviso sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali concessi per le medesime spese ai sensi di quanto disposto dal Decreto MISE del 5 luglio 2012 all'art. 12 comma 1 lettera h).
4. Per gli investimenti che prevedono la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i destinatari potranno avvalersi dei benefici del "conto energia" così come previsti dal DM 5 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.



Art. 9 - Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali

1. La partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà aver luogo dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione [sul](#) Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dello schema di formulario da compilare *on-line* per la presentazione delle domande e rimarrà aperto fino al 30 giugno 2014 ovvero fino esaurimento delle risorse stanziato.
2. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica compilando ed inoltrando il pertinente formulario *on-line*, utilizzando i moduli predisposti e disponibili sul sito www.sviluppo.lazio.it alla sezione “agevolazioni” e www.porfesr.lazio.it. Alla domanda dovrà essere allegata in formato elettronico, secondo le modalità indicate nel formulario *on-line*, la seguente documentazione:
 - a. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, del soggetto mandatario/capofila richiedente o del Legale Rappresentante del Consorzio;
 - b. copia del certificato di iscrizione al “Registro delle imprese” della C.C.I.A.A. di ciascun soggetto richiedente, completo della certificazione con vigenza e antimafia nei casi previsti dall’art. 3, comma 2, lettera h del presente Avviso Pubblico ovvero dichiarazione equipollente ai sensi della normativa vigente;
 - c. copia delle dichiarazioni dei redditi;
 - d. copia dell’ultima dichiarazione IVA o, per le nuove imprese per le quali non sono ancora decorsi i termini per la presentazione della prima dichiarazione IVA, del certificato di attribuzione di Partita IVA;
 - e. valido titolo di disponibilità della sede o dell’unità produttiva oggetto dell’investimento
 - f. copia dei preventivi di spesa per l’intervento previsto;
 - g. diagnosi energetica “ex-ante”⁵;
 - h. relazione illustrativa degli interventi prescelti⁶;

⁵ **Diagnosi energetica “ex-ante”**, con la valutazione della situazione esistente e riconoscimento delle sezioni e degli aspetti più critici per quello che riguarda i consumi energetici e la possibilità di realizzare più avanzati traguardi di uso efficiente delle risorse, con indicazione delle soluzioni di intervento più opportune, in un bilancio costi/benefici, con attenzione agli aspetti tecnologici, organizzativi, gestionali, contrattuali avente incidenza sulla voce energia.

⁶ **Relazione illustrativa degli interventi prescelti, con indicazione:**

- a) degli obiettivi di risparmio energetico, autoproduzione di energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra che si intendono raggiungere;
- b) dei metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi prestazionali ottenibili per effetto degli interventi previsti;
- c) delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni degli interventi;
- d) dei tempi di realizzazione dell’intervento;
- e) della conformità degli interventi alla normativa vigente in materia di energia, ambiente;



- i. una Perizia Asseverata da parte di un tecnico abilitato per la realizzazione degli impianti e del raggiungimento dei requisiti minimi prestazionali dell'impianto (secondo i format predisposti da Sviluppo Lazio).

Nel caso di domanda presentata da aggregazione di P.M.I., la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) dovrà essere relativa a tutti i soggetti partecipanti all'aggregazione e destinatari dell'agevolazione. Nel caso di domanda presentata da fornitore di Contratto di rendimento energetico detta documentazione dovrà essere relativa ai destinatari dell'agevolazione ed ai beneficiari dei Contratti di finanziamento tramite terzi o di rendimento energetico, eccetto il caso in cui detti beneficiari siano soggetti della P.A..

Per i progetti presentati da Consorzi o Contratti di Rete, dovrà inoltre essere allegata copia:

- dell'Atto costitutivo del Consorzio redatto per atto pubblico;
- dell'Atto di costituzione del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i progetti presentati da titolari di un Contratto di finanziamento tramite terzi o di rendimento energetico, inoltre deve essere presentata copia di detti contratti (o, provvisoriamente, la documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).

3. L'inoltro del formulario *on-line* assicura l'ottenimento di un numero cronologico di protocollo.
4. Per il perfezionamento della richiesta occorre, altresì, compilare il Modulo di domanda, scaricabile dal sito sopra citato; tale modulo, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario o capofila del Contratto di Rete o del Consorzio o da persona con poteri equivalenti, dovrà essere spedito tramite raccomandata a/r, entro 10 giorni dalla trasmissione *on-line* del formulario al seguente indirizzo:

Sviluppo Lazio S.p.A.
 POR FESR Lazio 2007-2013
 Fondo di Ingegneria finanziaria –
 Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile
 Via Vincenzo Bellini, 22
 00198 ROMA

5. Il mancato inoltro del Modulo di domanda entro i suddetti termini, comporta automaticamente l'inammissibilità della stessa.
6. Non saranno ritenuti ammissibili i progetti presentati in modo difforme, privi della firma sul modello cartaceo e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti.
7. Sviluppo Lazio provvederà all'acquisizione della documentazione e allo svolgimento delle relative procedure di gestione. Eventuali ed ulteriori comunicazioni verranno richieste esclusivamente tramite la PEC indicata dal destinatario nel modulo di domanda.

-
- f) delle autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti per la realizzazioni degli interventi;
 - g) della disponibilità delle aree e degli immobili nei quali realizzare gli interventi



Art. 10 - Modalità di valutazione e concessione

1. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 4 si accede attraverso una procedura valutativa a sportello, che si svolge secondo i seguenti termini e modalità:
2. L'istruttoria delle domande viene effettuata:
 - a. da Sviluppo Lazio, per le domande perfezionate secondo la procedura esplicitata all'art.9 dell'Avviso Pubblico, seguendo l'ordine cronologico attribuito dal sistema *on-line*.
 - i) Sviluppo Lazio verifica la regolarità e l'ammissibilità delle domande presentate, con riferimento a quanto previsto dall'art.3 e dall'art. 9. In caso di esito negativo provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. In caso di esito positivo Sviluppo Lazio comunica al soggetto destinatario ed alla Banca l'avvio del procedimento valutativo del merito agevolativo. Il soggetto destinatario deve perfezionare la richiesta di finanziamento alla Banca da lui prescelta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. Qualora tale termine non venga rispettato la domanda sarà considerata come rinunciata.
 - ii) Sviluppo Lazio effettua la valutazione del merito agevolativo attraverso una valutazione tecnico-economica del progetto presentato (validità dei contenuti tecnici rispetto alle tecnologie disponibili in relazione alla tipologia d'intervento/impianto; risparmio energetico ottenibile; incremento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili) entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea completa prevista dall'Avviso Pubblico. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al soggetto destinatario, dando un termine perentorio adeguato rispetto le integrazioni richieste, ed i 30 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa completa. In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito agevolativo, Sviluppo Lazio provvede ad informarne il soggetto destinatario e contestualmente Banca dell'esito di tale valutazione. Il soggetto destinatario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, in caso di esito negativo, per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 - b. da Banca, sulla base delle richieste di finanziamento presentate.
 - i) Banca, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento ed in parallelo alla valutazione di merito agevolativo da parte di Sviluppo Lazio, effettua l'istruttoria di merito creditizio. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le informazioni aggiuntive al soggetto destinatario, dando un termine perentorio adeguato rispetto le integrazioni richieste, ed i 30 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa completa.
 - ii) Qualora la domanda risulti ammissibile per l'intero importo richiesto, Banca formalizza la delibera condizionata alla valutazione del merito agevolativo, ove non già acquisito l'esito positivo, dandone comunicazione a Sviluppo Lazio. In caso di esito positivo del merito creditizio, ma per un importo inferiore all'investimento, Sviluppo Lazio provvede entro 5 giorni, a darne comunicazione al soggetto destinatario, il quale può integrare il piano finanziario con mezzi propri ovvero procedere ad un investimento di importo ridotto concordato con Sviluppo Lazio attraverso una rimodulazione dell'intervento (presentando relativa documentazione a consuntivo) entro 10 giorni dalla comunicazione della valutazione del merito creditizio.
 - iii) In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito creditizio Banca provvede ad informarne



Sviluppo Lazio che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca, effettua la comunicazione al soggetto destinatario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nel caso in cui Banca sia impossibilitata a completare l'iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso comunque il termine di 90 giorni l'istruttoria di merito creditizio si intenderà deliberata negativamente.
4. Sviluppo Lazio comunica al Comitato d'Investimento l'ammissibilità o la non ammissibilità al finanziamento entro 20 giorni dalla valutazione del merito agevolativo.
5. Il Comitato di Investimento, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente approva:
 - a. le domande ammissibili a finanziamento;
 - b. le domande non ammissibili, con l'indicazione del motivo di non ammissibilità.
6. Sviluppo Lazio provvede a comunicare al soggetto destinatario - entro 10 giorni dalla decisione del Comitato d'Investimento, di cui cura la segreteria tecnica, o se successiva dalla data di comunicazione da parte della Banca dell'esito dell'istruttoria di merito creditizio - la concessione del finanziamento ovvero il diniego. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, in merito alla esclusione per mancanza del merito agevolativo, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Sviluppo Lazio relativamente agli interventi deliberati positivamente eroga la provvista agevolata alla Banca scelta dal beneficiario ed autorizza la Banca a sottoscrivere il contratto di finanziamento con il beneficiario e ad erogare il finanziamento.

Art. 11 - Modalità di erogazione delle agevolazioni

- 1) L'erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo e può avvenire, a scelta del beneficiario, secondo le modalità di cui ai punti successivi.
- 2) Erogazione in unica soluzione, a titolo di Saldo, al completamento dell'investimento ed a fronte della presentazione della rendicontazione di spesa. In caso di parziale realizzazione dell'investimento e conseguente rendicontazione di spesa inferiore a quanto complessivamente ammesso, il finanziamento corrisponderà all'effettivo importo delle spese rendicontate, purché l'investimento realizzato costituisca comunque un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell'Avviso Pubblico. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui ai successivi commi 7 e 8.
- 3) Erogazione in due soluzioni, secondo le seguenti modalità:
 - a) la prima quota a Stato Avanzamento Lavori (SAL) pari ad almeno il 30% del finanziamento concesso e fino ad un massimo del 60% dello stesso, a fronte della presentazione della rendicontazione di spesa nella misura suddetta. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo comma 7.
 - b) la seconda quota, a titolo di Saldo, pari all'importo derivante dalla differenza tra il finanziamento già erogato a titolo di SAL ed il valore complessivo delle spese rendicontate per la realizzazione dell'intero investimento. Resta fermo che in caso di parziale realizzazione dell'investimento e conseguente rendicontazione di spesa inferiore a quanto complessivamente ammesso deve risultare comunque rispettata la condizione che



l'investimento complessivamente realizzato costituisca comunque un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell'Avviso Pubblico. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui ai successivi commi 7 e 8.

- 4) Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL o il saldo del progetto ammesso, effettuate le valutazioni previste, dispone l'erogazione delle quote di finanziamento trasmettendo il relativo ordine a Banca.
- 5) L'erogazione del finanziamento, è subordinata all'avvenuto pagamento delle spese rendicontate. Nell'ipotesi in cui le fatture relative alle spese rendicontate non siano state pagate, le stesse verranno saldate da Banca direttamente al soggetto emittente la fattura (fornitore), previa autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio, che indicherà gli importi ed ogni informazione e dato necessario ad effettuare il pagamento. Effettuato il pagamento, Banca dovrà darne quietanza a Sviluppo Lazio entro e non oltre 5 giorni dal pagamento delle stesse.
- 6) L'impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di realizzazione dell'investimento e comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del finanziamento ed entro i termini previsti dall'art. 6 comma 9.
- 7) La richiesta di SAL e di Saldo, deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica predisposta da Sviluppo Lazio e dovrà essere corredata da:
 - a) certificazione del Presidente del Collegio Sindacale (ovvero, in mancanza del collegio medesimo, del Revisore Contabile iscritto all'Albo Ufficiale prescelto dalla Società beneficiaria dell'agevolazione) attestante la regolarità e la conformità alla normativa della documentazione, allegando a questa fotocopia del documento di identità in corso di validità del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile;
 - b) prospetto riepilogativo delle spese, avente valore di autocertificazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000), incluso nella certificazione stessa, con timbro della Società beneficiaria dell'agevolazione e firma del relativo Legale Rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile che rilascia la certificazione⁷;
 - c) documentazione prevista dalla legislazione antimafia nel caso in cui il contributo totale ammesso sia superiore a 154.937,00 Euro, ed in particolare certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza e dicitura antimafia⁸;
- 8) La richiesta di Saldo dovrà essere corredata anche da:
 - a) perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato che metta in evidenza le specifiche tecniche dell'impianto realizzato;
 - b) diagnosi energetica "ex-post", a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa Percipiente e dello stesso tecnico abilitato che ha redatto la perizia asseverata sull'impianto, che evidenzii l'impatto degli interventi realizzati in termini di consumi energetici aziendali, uso efficiente delle risorse

⁷ In assenza del timbro del Revisore Contabile, andrà allegata la fotocopia del documento d'identità, corredata degli estremi di iscrizione al Registro dei revisori contabili.

⁸ Si ricorda che il certificato camerale con dicitura antimafia ha una validità di 6 mesi, calcolati dalla data del rilascio.



energetiche, utilizzo delle fonti rinnovabili e riduzione dell'impatto ambientale, utilizzo delle fonti rinnovabili e riduzione dell'immissioni in atmosfera.

- 9) Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata, effettuate le valutazioni previste, autorizza la Banca all'erogazione del finanziamento sia a titolo di SAL che a Saldo. La Banca si obbliga ad erogare il finanziamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione.
- 10) Il finanziamento è soggetto a riduzione nel caso di non regolare completamento del programma di investimento rispetto a quanto previsto ed approvato, ovvero nei casi di non conformità parziale della documentazione di spesa presentata, sempre che l'investimento così variato costituisca comunque un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell'Avviso Pubblico.
- 11) I documenti sotto indicati dovranno essere comunque tenuti a disposizione e saranno acquisiti in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica del programma presentato, da parte dell'incaricato di Sviluppo Lazio:
 - a) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi relativi al programma di spesa ammesso oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa, in ordine cronologico e relativa indicazione delle modalità di pagamento e della data di esecuzione dell'operazione;
 - b) copia conforme all'originale (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del DPR 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori;
 - c) copia conforme all'originale dei titoli di pagamento (bonifici bancari/postali etc) e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
 - d) originale delle quietanze di pagamento sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice secondo il facsimile fornito da Sviluppo Lazio S.p.A.;
 - e) relazione sullo stato dell'arte del programma di sviluppo e sugli obiettivi raggiunti.
- 12) Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra la Banca e l'impresa per tutto ciò che non attiene al merito agevolativo.

Art. 12 - Pagamento delle rate di finanziamento

1. La Banca provvede ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare le rate del finanziamento alle scadenze previste nel contratto.
2. Il mancato pagamento - anche parziale - da parte dell'impresa destinataria alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio, produrrà dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio.
 - 2.1 Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa



vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

2.2 Il tasso di mora verrà applicato all'intera rata scaduta (compresa la quota agevolata) secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca.

2.3 L'interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata.

3. E' possibile l'estinzione totale anticipata del finanziamento con l'applicazione di una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota Ordinaria.
4. Non è prevista l'ipotesi di estinzione parziale anticipata.

Art. 13 - Monitoraggio e controllo

1. Sviluppo Lazio effettuerà il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi stanziati e svolgerà periodica attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti. Tali attività vengono condotte, anche a campione, allo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici, lo stato di esecuzione del contratto nonché la valutazione qualitativa dell'attuazione dei regimi di aiuto.
2. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dall'Autorità di Gestione e dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
3. La documentazione contabile, costituita dai titoli originali, nonché i progetti devono essere conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni a partire dalla data di erogazione del saldo.

Art. 14 - Revoca delle agevolazioni

1. L'agevolazione concessa al destinatario potrà essere revocata nei seguenti casi:
 - a. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
 - c. al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di finanziamento e/o a seguito della messa a sofferenza del credito ad esso collegato. Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza;
 - d. destinazione dell'intervento agevolativo a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto ammesso;
 - e. parziale realizzazione dell'investimento e questo non costituisca comunque un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell'Avviso Pubblico;



- f. i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di conclusione del progetto ammesso;
- g. il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri, quindi, nel territorio della Regione Lazio;
- h. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- i. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale anche minoritaria;
- j. rinuncia all'agevolazione.

Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell'agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.

In caso di revoca dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'ammontare del finanziamento sino a quel momento percepito.

Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria.

2. In caso di revoca parziale delle agevolazioni dovuta al mancato completamento dell'investimento, fermo restando quanto previsto al punto e) del precedente comma 1, si procede alla rideterminazione delle quote erogabili.
3. Sviluppo Lazio sarà tenuta a comunicare, con lettera racc. A/R., alle imprese beneficiarie l'avvio del procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando al destinatario della comunicazione un termine non superiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni (L. n° 241/90).
4. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla decorrenza del termine di cui al precedente capoverso, informa dell'esito della comunicazione il Comitato di Investimento, che provvede agli atti conseguenti.
5. In caso di revoca dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, il recupero della quota di finanziamento agevolato eventualmente erogata potrà avvenire escutendo la garanzia di cui al precedente art. 7, comma 1, ovvero attraverso il versamento totale o rateale dell'importo dovuto.

Art. 15 – Diritto di accesso e responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio all'indirizzo di cui al precedente articolo 9, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali



1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
2. I beneficiari, accettando i finanziamenti, accettano quanto disposto in materia di informativa stabilito negli artt. 6 e 7 del Reg. CE 1828/2006 ove è prevista la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
3. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo Lazio, all'indirizzo di cui all'art. 9 del presente Avviso Pubblico.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in conformità alla quale sono stati predisposti il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 "Obiettivo competitività regionale e occupazione" approvato con Decisione della Commissione Europea CE n. C(2012) 1659 in data 28/03/2012.



Appendice 1

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI RATING E SPREAD MASSIMO

Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra le Categorie di Rating previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, i *Rating Notch* secondo la *Master Scale* di Standard & Poor's e il livello massimo di spread praticato per ciascuna Categoria all'interno dei livelli massimi applicabili :

Categoria di Rating	Rating Notch (Master Scale S&P)	Spread massimo praticato
Ottimo (AAA-A)	AAA	[...%] massimo applicabile 4,35%
	AA+	
	AA	
	AA-	
	A+	
	A	
	A-	
Buono (BBB)	BBB+	[...%] massimo applicabile 4,35%
	BBB	
	BBB-	
Soddisfacente (BB)	BB+	[...%] massimo applicabile 5,40%
	BB	
	BB-	
Scarso (B)	B+	[...%] massimo applicabile 6,00%
	B	
	B-	



Appendice 2

Caratteristiche del finanziamento

<u>Tipologia di finanziamento:</u>	Mutuo chirografario.
<u>Durata:</u>	massimo 10 anni oltre un periodo di preammortamento.
<u>Importo:</u>	Importo minimo € 100.000,00. Importo massimo € 5.000.000,00.
<u>Erogazione:</u>	Il finanziamento agevolato sarà erogato per stati di avanzamento, così come disciplinato al successivo Art. 10.
<u>Preammortamento:</u>	Di durata massima di 12 mesi dalla data della prima erogazione.
<u>Ammortamento:</u>	In rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.
<u>Tasso di interesse agevolato:</u>	Tasso pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto massima concedibile ai sensi del Reg. CE 1998/2006 <i>de minimis</i> e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria.
<u>Tasso di interesse ordinario:</u>	Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando una maggiorazione (spread) variabile in funzione del merito di credito e del <i>rating</i> del beneficiario: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca); ovvero • in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di Banca).



Spread applicabile al tasso di interesse ordinario:

I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella tabella allegata *sub A* e devono risultare all'interno dei tetti massimi previsti dall'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico.

Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale degli spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca, che saranno poi recepiti con decisione del Comitato di Investimento (di cui all'Art. 7 della menzionata Convenzione IF) e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR.

Tasso di mora:

Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il tasso di mora viene applicato all'intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la prassi di Banca.

Estinzione totale anticipata:

Possibile con applicazione di una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota Ordinaria.

Non è prevista l'ipotesi di estinzione parziale anticipata.



Obblighi per il beneficiario:

- Presentare la documentazione indicata nell'Avviso Pubblico.
- Integrare la documentazione ove richiesto.
- Sottoscrivere per accettazione l'atto di impegno di cui all'Avviso Pubblico e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

Spese per il beneficiario:

- Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica.

Garanzie richieste al beneficiario:

Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, garanzie personali estensibili all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi, secondo quanto previsto dal precedente Art. 7, comma 1.

Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al destinatario del finanziamento garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale, così come meglio specificato al precedente Art.7, comma 2.



Allegato B

Scheda Prodotto

Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013

Linea di attività *“Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile”*

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 3 aprile 2007 la Regione ha approvato la proposta di Programma Operativo Regionale (di seguito “POR”) cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito anche “FESR”) nell’ambito dell’obiettivo comunitario “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007-2013;
2. la Commissione Europea ha approvato con Decisione C(2007) 4584 del 02/10/2007 il POR;
3. con DGR n. 360 del 8 agosto 2011 la Giunta Regionale ha:
 - a. costituito, presso Sviluppo Lazio Spa, in conformità alle previsioni contenute nel documento “Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013 - Definizione delle politiche di investimento” uno strumento di Ingegneria Finanziaria nella forma di Fondo di Partecipazione, denominato “Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” (di seguito “Fondo”) che investe in altri fondi, ai sensi degli artt. 43-46 del Regolamento (CE) 1828/06, e ss. mm. e ii., con l’obiettivo di investire in fondi finalizzati ad erogare prestiti a sostegno di programmi imprenditoriali di sviluppo delle PMI del Lazio;
 - b. stabilito che il “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” sia dotato di risorse finanziarie pari a € 100.000.000 (Euro centomilioni/00) a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013;
 - c. stabilito che risorse pari ad € 50.000.000,00 (Euro cinquantamilioni/00) derivanti dall’Attività II.1 “ Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” sono destinate a sostenere progetti imprenditoriali di investimento nel campo dell’efficienza energetica e nella produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - d. indicato Sviluppo Lazio quale Organismo Intermedio a cui demandare la gestione del Fondo, regolata sulla base di apposita convenzione;
 - e. approvato lo schema di Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 (di seguito “Convenzione IF”) sottoscritta tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio;
 - f. stabilito che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, punto c bis della Convenzione IF e ss. mm. e ii., Sviluppo Lazio gestisce direttamente strumenti di ingegneria finanziaria



destinati alle PMI cofinanziati dal Programma Operativo e a tal fine stipula e gestisce i relativi accordi di finanziamento a valle con gli intermediari finanziari aderenti assicurando una corretta informazione alle PMI potenziali beneficiarie dei prestiti, nonché la correttezza dei flussi informativi a favore delle PMI beneficiarie;

4. la presente Scheda Prodotto è da considerarsi attuativa ed integrativa delle seguenti disposizioni normative, convenzioni e provvedimenti amministrativi:
- a. disposizioni normative:
 - i. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);
 - ii. Regolamento CE 800/08;
 - b. convenzioni:
 - i. Accordo Quadro tra Sviluppo Lazio S.p.A. e, firmato il Prot. N., di cui la presente Scheda Prodotto costituisce Allegato B/C;
 - ii. Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. di cui alla DGR n. 360 del 8 agosto 2011 e sue successive modificazioni;
 - c. provvedimenti amministrativi:
 - i. Determina di approvazione dell'Avviso Pubblico, che fissa i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande ed al quale si rinvia per quanto qui non espressamente specificato;
5. il presente atto è da intendersi quale

CONTRATTO TRA

- a. **Sviluppo Lazio S.p.A., nonché mandante** (di seguito “Sviluppo Lazio”), con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini 22, registro imprese di Roma P.IVA e C.F.05950941004, capitale sociale euro, in persona di....., nato a domiciliato per la carica presso la sede della società;

E

- b. **Banca o Intermediario Finanziario, nonché mandataria** (di seguito “Banca”), con sede in, Via, registro imprese tenuto dalla CCIAA di al numero, in persona del rappresentante legale,, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della società, autorizzato alla firma della presente Scheda Prodotto.



ART. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Scheda Prodotto.

ART. 2

Mandato

1. Al fine di consentire che il finanziamento complessivamente accordato - così come specificato al successivo Art. 7 - sia inteso quale somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria ed abbia caratteristiche unitarie, Sviluppo Lazio conferisce mandato a Banca di compiere per suo conto e in suo nome le attività di gestione del finanziamento ivi compreso qualunque adempimento previsto e disciplinato dalla normativa bancaria (decreto legislativo n°385 del 1993), nonché tutte quelle previste nel successivo Art. 16 nonché ogni altro atto necessario ed opportuno per svolgere quanto previsto nella Scheda Prodotto.
2. In ordine al suddetto mandato, il mandatario è tenuto quindi a provvedere alla stipula del contratto di finanziamento redatto sulla base dello schema di contratto preventivamente concordato con la mandante, alla gestione di tutta l'attività connessa al menzionato contratto di finanziamento, all'acquisizione delle garanzie ritenute necessarie ed infine all'attività di recupero del credito anche a mezzo di azioni giudiziali delle quali dovrà informare Sviluppo Lazio. Banca potrà affidare ad un soggetto esterno la suddetta attività di recupero. Nell'ipotesi, invece, di recupero in via extragiudiziale Banca o il soggetto dalla stessa delegato, potrà procedere direttamente laddove la cifra recuperata sia pari o superiore all'80% dell'importo residuo a credito; al di sotto di tale percentuale il mandatario dovrà essere preventivamente autorizzato da Sviluppo Lazio all'attività recuperatoria.
3. Sviluppo Lazio, con la sottoscrizione della presente Scheda Prodotto, rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti dal contratto di finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l'incasso ed il recupero delle somme, tenuto conto degli obblighi assunti da Banca.
4. Per l'espletamento del presente mandato, il mandatario non ha diritto ad alcun compenso da parte del mandante essendo il presente contratto a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 19 in relazione alle spese di recupero credito.
5. Il mandatario dichiara di accettare l'incarico e si impegna a fornire al mandante una relazione trimestrale sull'andamento dei finanziamenti o, in alternativa, una rendicontazione via telematica, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l'importo versato da Sviluppo Lazio, la somma rimborsata a fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte delle azioni di recupero del credito.



ART. 3

Oggetto, finalità e interventi del Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive

1. Il Fondo opera secondo le modalità disciplinate nella presente Scheda Prodotto ed è destinato a promuovere programmi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Gli interventi che la Regione intende finanziare sono progetti di investimento come meglio definiti nell'Avviso Pubblico di cui in premessa.

ART. 4

Beneficiari

1. I soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti sono le PMI¹, singole o aggregate e le ESCO² (Energy Service Company) i cui parametri dimensionali rientrano in quelli di PMI. Le forme di aggregazione ammesse sono esclusivamente i Consorzi o i Contratti di rete che prevedono programmi comuni in campo energetico. I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'Art. 3 dell'Avviso Pubblico e non operare nei settori di attività limitati e/o esclusi dal comma 3 dello stesso Art.3.

ART. 5

Tipologie di interventi ammissibili

1. La Misura promuove la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi:
 - a. misure di risparmio energetico;
 - b. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - c. impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

ART. 6

Spese ammissibili

1. Il Fondo può essere impiegato per le spese indicate all'Art. 4 comma 2 dell'Avviso Pubblico.

¹ Rientranti nella definizione di PMI ai sensi dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008.

² Le Energy Service Company (anche dette ESCO) sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento. I risparmi economici ottenuti vengono condivisi fra la ESCO ed il Cliente finale con diverse tipologie di accordo commerciale



Unione europea



2. Sono ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di compilazione del formulario on line di cui al comma 2 dell'Art. 9 dell'Avviso Pubblico,
3. Le spese devono essere coerenti con quanto disposto all'Art. 5 dell'Avviso Pubblico.

ART. 7

Agevolazioni previste e massimali

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento rientra nella fattispecie di mutuo chirografario e può coprire fino al 100% dell'investimento ammissibile al netto dell'IVA. La domanda di finanziamento, presentata nelle modalità indicate nel bando, dovrà riguardare una spesa non inferiore a € 100.000,00 e non potrà essere superiore ad € 5.000.000,00. Qualora l'investimento ammissibile, a seguito di valutazione operata da Sviluppo Lazio in sede istruttoria, risulti inferiore alla soglia minima di € 100.000,00, il programma di investimenti sarà considerato non ammissibile.
2. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata: una a tasso agevolato ("Quota Agevolata") ed una a tasso ordinario ("Quota Ordinaria").
 - 2.1. La Quota Agevolata:
 - 2.1.1. è a carico ed a rischio del Fondo;
 - 2.1.2. è ad un tasso agevolato come definito nel successivo Art. 9;
 - 2.1.3. costituisce il 75% del finanziamento totale;
 - 2.1.4. è una somma affidata in gestione a Banca firmataria dell'Accordo Quadro e della presente Scheda Prodotto.
 - 2.2. La Quota Ordinaria:
 - 2.2.1. è provvista ordinaria di Banca, di cui la stessa detiene il rischio;
 - 2.2.2. è ad un tasso ordinario come definito nel successivo Art. 9;
 - 2.2.3. costituisce il restante 25% del finanziamento.
3. La durata degli interventi finanziari è stabilita in massimo 10 anni, più un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi dalla data della prima erogazione. La periodicità dei rimborsi è la medesima per entrambe le quote.
4. Le agevolazioni relative alla Quota Agevolata di cui al precedente comma 2 sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e sono espresse in ESL secondo quanto stabilito dall'Art. 2, comma 3 del citato Regolamento e del Regolamento (CE) 800/2008.
5. Gli aiuti concessi ai sensi del relativo Avviso Pubblico sono cumulabili nelle modalità descritte all'Art. 8 dello stesso Avviso.



ART. 8

Garanzie

1. Sulla Quota Agevolata Banca richiede al beneficiario una protezione del credito di tipo personale a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile ove necessario all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. La garanzia suindicata deve essere coerente con quella richiesta da Banca sulla Quota Ordinaria. Nel caso in cui Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria, dovrà richiederne comunque sulla Quota Agevolata.
2. Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al beneficiario garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale.

ART.9

Caratteristiche del finanziamento

<u>Tipologia di finanziamento:</u>	Mutuo chirografario.
<u>Durata:</u>	massimo 10 anni oltre un periodo di preammortamento.
<u>Importo:</u>	Importo minimo € 100.000,00. Importo massimo € 5.000.000,00.
<u>Erogazione:</u>	Il finanziamento agevolato sarà erogato per stati di avanzamento, così come disciplinato al successivo Art. 10.
<u>Preammortamento:</u>	Di durata massima di 12 mesi dalla data della prima erogazione.
<u>Ammortamento:</u>	In rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.
<u>Tasso di interesse agevolato:</u>	Tasso pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto massima concedibile ai sensi del Reg. CE 1998/2006 <i>de minimis</i> e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria.



Tasso di interesse ordinario:

Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando una maggiorazione (spread) variabile in funzione del merito di credito e del *rating* del beneficiario:

- in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca);
ovvero
- in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di Banca).

Spread applicabile al tasso di interesse ordinario:

I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella tabella allegata *sub A* e devono risultare all'interno dei tetti massimi previsti dall'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico.

Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale degli spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca, che saranno poi recepiti con decisione del Comitato di Investimento (di cui all'Art. 7 della menzionata Convenzione IF) e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR.

Tasso di mora:

Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il tasso di mora viene applicato all'intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la prassi di Banca.

Estinzione totale anticipata:

Possibile con applicazione di una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota



Ordinaria.

Non è prevista l'ipotesi di estinzione parziale anticipata.

Obblighi per il beneficiario:

- Presentare la documentazione indicata nell'Avviso Pubblico.
- Integrare la documentazione ove richiesto.
- Sottoscrivere per accettazione l'atto di impegno di cui all'Avviso Pubblico e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

Spese per il beneficiario:

- Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica.

Garanzie richieste al beneficiario:

Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, garanzie personali estensibili all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'Art. 8, comma 1.

Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al destinatario del finanziamento garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale, così come meglio specificato al precedente Art.8, comma 2.

ART.10

Modalità di erogazione

1. L'erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo e può avvenire, a scelta del beneficiario, secondo le modalità di cui ai punti successivi.
2. Erogazione in unica soluzione, a titolo di Saldo, al completamento dell'investimento ed a fronte della presentazione della rendicontazione di spesa. In caso di parziale realizzazione dell'investimento e conseguente rendicontazione di spesa inferiore a quanto complessivamente ammesso, il finanziamento corrisponderà all'effettivo importo delle spese rendicontate, purché l'investimento realizzato costituisca comunque un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 7 e 8 dell'Art. 11 dell'Avviso Pubblico.
3. Erogazione in due soluzioni, secondo le seguenti modalità:
 - a. La prima quota a Stato Avanzamento Lavori (SAL) pari ad almeno il 30% del finanziamento concesso (fino ad un massimo del 60%), a fronte della presentazione



della rendicontazione di spesa nella misura suddetta. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 7 dell'Art. 11 dell'Avviso Pubblico.

- b. La seconda quota, a titolo di Saldo, pari all'importo derivante dalla differenza tra il finanziamento già erogato a titolo di SAL ed il valore complessivo delle spese rendicontate per la realizzazione dell'intero investimento. Resta fermo che in caso di parziale realizzazione dell'investimento e conseguente rendicontazione di spesa inferiore a quanto complessivamente ammesso deve risultare comunque rispettata la condizione che l'investimento complessivamente realizzato costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 7 e 8 dell'Art. 11 dell'Avviso Pubblico.

4. Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL o il saldo del progetto ammesso, effettuate le valutazioni previste, dispone l'erogazione delle quote di finanziamento trasmettendo il relativo ordine a Banca.
5. L'erogazione del finanziamento, è subordinata all'avvenuto pagamento delle spese rendicontate. Nell'ipotesi in cui le fatture relative alle spese rendicontate non siano state pagate, le stesse verranno saldate da Banca direttamente al soggetto emittente la fattura (fornitore), previa autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio S.p.A., che indicherà gli importi ed ogni informazione e dato necessario ad effettuare il pagamento. Effettuato il pagamento, Banca dovrà darne quietanza a Sviluppo Lazio entro e non oltre 5 giorni dal pagamento delle stesse.
6. L'impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di realizzazione dell'investimento e comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del finanziamento.

ART.11

Istruttorie e procedure attuative

1. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente Art. 5 si accede attraverso una procedura valutativa a sportello, che avverrà con le modalità di cui all'Art. 9 dell'Avviso Pubblico.
2. L'istruttoria delle domande viene effettuata:
 - 2.1. da Sviluppo Lazio S.p.A., per le domande perfezionate, secondo la procedura esplicitata all'Art. 9 dell'Avviso Pubblico, seguendo l'ordine cronologico attribuito dal sistema on-line.
 - 2.1.1. Sviluppo Lazio verifica la regolarità e l'ammissibilità delle domande presentate, con riferimento a quanto previsto dall'Art.3 e dall'Art. 9 dell'Avviso Pubblico. In caso di esito negativo provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. In caso di esito positivo comunica al soggetto destinatario ed alla Banca l'avvio del procedimento valutativo del merito agevolativo. Il soggetto destinatario deve perfezionare la richiesta di finanziamento



alla Banca da lui prescelta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. Qualora tale termine non venga rispettato la domanda sarà considerata come rinunciata

- 2.1.2. Sviluppo Lazio effettua la valutazione del merito agevolativo attraverso una valutazione tecnico-economica del progetto presentato (validità dei contenuti tecnici rispetto alle tecnologie disponibili in relazione alla tipologia d'intervento/impianto; risparmio energetico ottenibile; incremento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili) entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea completa prevista dall'Avviso Pubblico. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al soggetto destinatario, dando un termine perentorio adeguato rispetto le integrazioni richieste, ed i 30 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa completa. In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito agevolativo, Sviluppo Lazio provvede ad informarne il soggetto destinatario e contestualmente Banca dell'esito di tale valutazione. In caso di esito negativo, il soggetto destinatario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.2. da Banca, sulla base delle richieste di finanziamento presentate.

- 2.2.1. Banca, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento ed in parallelo alla valutazione di merito agevolativo da parte di Sviluppo Lazio, effettua l'istruttoria di merito creditizio. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al soggetto destinatario, dando un termine perentorio adeguato rispetto le integrazioni richieste, ed i 30 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa completa.
- 2.2.2. Qualora la domanda risulti ammissibile per l'intero importo richiesto, Banca formalizza la delibera condizionata alla valutazione del merito agevolativo, ove non già acquisito l'esito positivo, dandone comunicazione a Sviluppo Lazio. In caso di esito positivo del merito creditizio, ma per un importo inferiore all'investimento, Sviluppo Lazio provvede entro 5 giorni, a darne comunicazione al soggetto destinatario, il quale può integrare il piano finanziario con mezzi propri ovvero procedere ad un investimento di importo ridotto concordato con Sviluppo Lazio attraverso una rimodulazione dell'intervento (presentando relativa documentazione a consuntivo) entro 10 giorni dalla comunicazione della valutazione del merito creditizio
- 2.2.3. In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito creditizio Banca provvede ad informarne Sviluppo Lazio che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca, effettua la comunicazione al soggetto destinatario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.



3. Nel caso in cui Banca sia impossibilitata a completare l'iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso comunque il termine di 90 giorni l'istruttoria di merito creditizio si intenderà deliberata negativamente.
4. Sviluppo Lazio comunica al Comitato d'Investimento l'ammissibilità o la non ammissibilità al finanziamento entro 20 giorni dalla valutazione del merito agevolativo.
5. Il Comitato d'Investimento, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente approva:
 - a) le domande ammissibili a finanziamento;
 - b) le domande non ammissibili, con l'indicazione del motivo di non ammissibilità.
6. Sviluppo Lazio provvede a comunicare al soggetto destinatario - entro 10 gg. dalla decisione del Comitato d'Investimento, di cui cura la segreteria tecnica, o se successiva dalla data di comunicazione da parte della Banca dell'esito dell'istruttoria di merito creditizio - la concessione del finanziamento ovvero il diniego. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, in merito alla esclusione per mancanza del merito agevolativo, secondo quanto previsto dall' Art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Sviluppo Lazio relativamente agli interventi deliberati positivamente eroga la provvista agevolata alla Banca scelta dal beneficiario ed autorizza la Banca a sottoscrivere il contratto di finanziamento con il beneficiario e ad erogare il finanziamento.

ART. 12

Modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Scheda Prodotto Sviluppo Lazio provvede, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell'apposito Fondo affidatole in gestione, a versare un plafond minimo pari ad Euro 1.000.000 su un conto corrente vincolato fruttifero acceso presso Banca, intestato a "Sviluppo Lazio - Fondo PMI" (di seguito "Conto Vincolato"), costituendo tale accredito provvista minima necessaria all'attuazione di quanto previsto nella presente Scheda Prodotto.
 - 1.1. Banca preleva, su disposizione di Sviluppo Lazio, la Quota Agevolata relativa al finanziamento dandone contestuale comunicazione a Sviluppo Lazio, che provvede a reintegrare la somma prelevata entro 10 giorni, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell'apposito Fondo affidatole in gestione.
2. Il Conto Vincolato genera un rendimento di mercato a favore di Sviluppo Lazio. Banca è tenuta a versare sul Conto Vincolato quanto incassato a titolo di rimborso del finanziamento, con la medesima periodicità di pagamento delle rate, compresi eventuali interessi moratori.
 - 2.1. Sviluppo Lazio potrà disporre delle somme di cui al precedente capoverso ogni qualvolta si renderanno nuovamente disponibili sul Conto Vincolato a seguito dei rimborsi effettuati tempo per tempo dai beneficiari. Potrà disporre, inoltre, degli interessi maturati sul Conto



Vincolato sulla base delle risultanze dell'estratto conto al 31 dicembre di ogni anno così come comunicato da Banca.

3. In ogni caso il saldo del Conto Vincolato non potrà mai essere inferiore per nessuna ragione e causa all'ammontare nominale della Quota Agevolata dei finanziamenti per i quali, tempo per tempo, non sia stata ancora completata la procedura di erogazione, al netto delle somme che fossero già state corrisposte ai rispettivi beneficiari e dei rimborsi effettuati dai beneficiari stessi.

ART.13

Erogazione finanziamento

1. Banca si obbliga ad erogare la quota di finanziamento corrispondente al SAL o al Saldo, così come disciplinato nel precedente Art. 10, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'autorizzazione di quest'ultimi da parte di Sviluppo Lazio, fatto salvo l'insorgere di elementi pregiudizievoli nel frattempo intervenuti e che Banca valuti ostativi all'erogazione della quota di finanziamento. Di tale evenienza Banca informerà Sviluppo Lazio per l'assunzione dei provvedimenti del caso.
2. Qualora l'importo inizialmente riconosciuto dovesse subire una rimodulazione a seguito di rendicontazione delle spese presentate, Sviluppo Lazio provvederà a comunicare a Banca l'ammontare dell'importo effettivamente dovuto.
3. Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra Banca e le imprese in merito alla mancata o errata erogazione del finanziamento, per tutto ciò che non attiene al merito agevolativo.

ART.14

Incasso rate finanziamento

1. Banca provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze previste nel contratto di finanziamento le rate del finanziamento medesimo e trasferirà a Sviluppo Lazio, entro il termine di 30 giorni, con pari valuta dell'incasso, attraverso appositi accrediti sul Conto Vincolato, la quota percentuale, comprensiva di capitale e interessi, relativa alla Quota Agevolata, secondo le proporzioni di cui al precedente Art. 7.
2. Il mancato pagamento anche parziale alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio, dovute dall'impresa beneficiaria, produrrà dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio.
 - 2.1. Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).



Unione europea



- 2.2. Il tasso di mora verrà applicato all'intera rata scaduta secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca.
- 2.3. L'interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata.

ART.15

Revoca delle agevolazioni

1. L'agevolazione concessa al destinatario potrà essere revocata nei seguenti casi:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
 - c) al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di finanziamento e/o a seguito della messa a sofferenza del credito ad esso collegato. Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza;
 - d) destinazione dell'intervento agevolativo a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto ammesso;
 - e) parziale realizzazione dell'investimento e questo non costituisca comunque un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell'Avviso Pubblico;
 - f) i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di conclusione del progetto ammesso;
 - g) il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri, quindi, nel territorio della Regione Lazio;
 - h) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - i) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale anche minoritaria;
 - j) rinuncia all'agevolazione.

Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell'agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.

In caso di revoca dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'ammontare del finanziamento sino a quel momento percepito.

Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria.

2. In caso di revoca parziale delle agevolazioni dovuta al mancato completamento dell'investimento, fermo restando quanto previsto al punto e) del precedente comma 1, si procede alla rideterminazione delle quote erogabili.



Unione europea



3. Sviluppo Lazio sarà tenuta a comunicare, con lettera raccomandata A/R., alle imprese beneficiarie l'avvio del procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando al destinatario della comunicazione un termine non superiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni (L. n° 241/90).
4. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla decorrenza del termine di cui al precedente capoverso, informa dell'esito della comunicazione il Comitato di Investimento, che provvede agli atti conseguenti.
5. In caso di revoca dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, il recupero della quota di finanziamento agevolato eventualmente erogata potrà avvenire escutendo la garanzia di cui al precedente Art. 8, comma 1, ovvero attraverso il versamento totale o rateale dell'importo dovuto.

ART.16

Impegni di Banca

1. Banca si impegna a:

- a) effettuare la valutazione del merito creditizio della Quota Ordinaria entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui sia impossibilitata a completare l'iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio.
- b) effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie ed opportune alla stipula del contratto di finanziamento ed all'accertamento della consistenza ed acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun finanziamento;
- c) predisporre quanto necessario alla stipula del contratto ed all'erogazione del finanziamento, sottoscrivere il contratto di finanziamento ed ogni altro contratto allo stesso connesso, nonché gli atti necessari all'acquisizione delle garanzie personali a copertura del contratto di finanziamento così come previste a carico del beneficiario ai precedenti artt. 8 e 9;
- d) erogare il finanziamento secondo le modalità di cui all'art 13, incassare le rate in scadenza, accreditando quanto di spettanza di Sviluppo Lazio sul Conto Vincolato con le modalità di cui all'Art. 9 e all'Art. 14;
- e) segnalare eventuali ritardi nel pagamento delle rate e, in caso di ritardato pagamento di una rata, applicare gli interessi di mora di cui all'Art.14;
- f) compiere tutte le attività di recupero anche coattivo del credito di Sviluppo Lazio derivanti dal contratto di finanziamento ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria ed stragiudiziale in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, ai sensi dell'Art. 2 della presente Scheda Prodotto;
- g) ripartire le somme recuperate in esito all'attività di recupero del credito tra Sviluppo Lazio e Banca in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al finanziamento, inteso come somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria;
- h) predisporre una relazione trimestrale e/o una rendicontazione in via telematica, sull'andamento dei finanziamenti nel periodo, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l'importo versato da Sviluppo Lazio e di quanto rimborsato a fronte



Unione europea



- delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte di azioni di recupero del credito.
- i) dare comunicazione a Sviluppo Lazio entro 30 giorni a mezzo raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax:
1. del verificarsi dell'evento di credito - dato dal raggiungimento e/o superamento da parte dell'impresa beneficiaria del termine di cui all'Art.15 lett. c) della presente Scheda Prodotto, (termine espressamente indicato nel singolo contratto di finanziamento) - o di qualsivoglia altro evento che determini, ai sensi del contratto, la risoluzione dello stesso o la decadenza del beneficio del termine, con conseguente passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato;
 2. di aver provveduto a comunicare al beneficiario, nel rispetto delle modalità previste nel contratto di finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine concesso in relazione al finanziamento e risoluzione del contratto di finanziamento stesso;
- j) dare comunicazione di aver esperito, senza esito positivo, ogni azione giudiziaria volta al recupero coattivo del credito.

ART. 17

Inadempimento di Banca

1. L'inadempimento di Banca agli obblighi ed impegni previsti negli artt. 2, 13 e 16 della presente Scheda Prodotto, comporta la risoluzione del presente contratto.

ART. 18

Insolvenza del beneficiario del finanziamento

1. Si realizza civilisticamente il mancato recupero del credito:
 - 1.1. in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero coattivo da parte di Banca, concretizzatesi nelle ordinarie azioni legali previste dall'ordinamento;
 - 1.2. ove ricorrendo i presupposti legittimanti la presentazione di istanza fallimentare, dallo "stato di riparto" dell'attivo fallimentare non risultino somme liquidate a copertura totale della posizione creditoria così come ammessa nello "stato passivo" consolidato.
2. Sviluppo Lazio, preso atto della comunicazione prevista alla lettera j) dell'Art. 16, dichiara "il passaggio a perdita del finanziamento", diventato ormai irrecuperabile.
3. Qualora dovesse verificarsi un passaggio a sofferenza del credito vantato nei confronti del beneficiario del finanziamento, Banca provvede a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso dalla comunicazione un lasso di tempo ritenuto congruo, Sviluppo Lazio cede pro-soluto a titolo oneroso il proprio credito ad un soggetto da essa individuato. Il corrispettivo consisterà in una percentuale (da concordare con il cessionario del credito) della somma recuperata, che Sviluppo Lazio provvederà a riversare nelle risorse del Fondo. Sulla scelta del cessionario del credito si riconosce una prelazione convenzionale a Banca.



A seguito di tale cessione, nessuna incombenza né alcun onere in termini finanziari e/o convenzionali sarà più dovuto da Banca in forza del contratto.

ART. 19

Spese di recupero e compensi riconosciuti a Banca

1. Per l'attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio un compenso, la cui entità sarà concordata fra le parti in una lettera a latere che sarà sottoscritta contestualmente alla presente Scheda Prodotto.

ART. 20

Impegni di Sviluppo Lazio

1. Sviluppo Lazio, soggetto gestore del Fondo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione IF richiamata in premessa e ss. mm., dovrà:
 - a) promuovere e divulgare, attraverso appositi mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la conoscenza della legge attivando, altresì, specifici servizi informativi in favore dei diversi soggetti richiedenti per la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter attuativi;
 - b) coordinare i propri uffici e le loro articolazioni territoriali, i sistemi informativi ed il flusso documentale per l'attuazione degli interventi previsti;
 - c) valutare attraverso un'istruttoria tecnica i progetti imprenditoriali presentati e trasmettere a Banca tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito;
 - d) nei termini e con le modalità indicati nel precedente Art.12, conferire le risorse del Fondo sul Conto Vincolato e ripristinare le somme prelevate da Banca;
 - e) gestire i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi.

ART. 21

Divisibilità

1. Qualunque disposizione della presente Scheda Prodotto che risulti invalida o inefficace sarà priva di effetti, senza per questo inficiare le rimanenti disposizioni della presente Scheda Prodotto. Tuttavia, per tale evenienza le Parti si impegnano a negoziare in buona fede per concordare disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti delle disposizioni risultate invalide.



ART. 22

Eventuali condizioni da applicare alla finanza integrativa.

1. Non sono previste dalla presente Scheda Prodotto ipotesi di finanza integrativa.

ART. 23

Norme di chiusura

1. Si rinvia all'Accordo Quadro per quanto qui non specificamente previsto.

ART. 24

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: Art.2 – Mandato; Art.7 – Agevolazioni previste e massimali; Art. 8 – Garanzie; Art. 9 – Caratteristiche del finanziamento; Art. 10 – Modalità di erogazione; Art. 12 – Modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse; Art. 13 – Erogazione finanziamento; Art. 14 – Incasso rate finanziamento; Art. 15 – Revoca delle agevolazioni; Art. 16 – Impegni di Banca; Art. 17 – Inadempimento di Banca; Art. 18 – Insolvenza del beneficiario del finanziamento; Art. 19 – Spese di recupero e compensi riconosciuti a Banca; Art. 21 – Divisibilità; Art. 24 – Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il _____

Sviluppo Lazio S.p.A.

Banca



Unione europea



Sub A

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI RATING E SPREAD MASSIMO

Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra le Categorie di Rating previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, i *Rating Notch* secondo la *Master Scale* di Standard & Poor's e il livello massimo di spread praticato per ciascuna Categoria all'interno dei livelli massimi applicabili previsti dall'Appendice 3 dell'Avviso Pubblico:

Categoria di Rating	Rating Notch (Master Scale S&P)	Spread massimo praticato
Ottimo (AAA-A)	AAA	[...%] massimo applicabile 4.35%
	AA+	
	AA	
	AA-	
	A+	
	A	
	A-	
Buono (BBB)	BBB+	[...%] massimo applicabile 4.35%
	BBB	
	BBB-	
Soddisfacente (BB)	BB+	[...%] massimo applicabile 5.40%
	BB	
	BB-	
Scarso (B)	B+	[...%] massimo applicabile 6.00%
	B	
	B-	



lettera a latere
per la definizione delle spese di recupero e dei compensi
riconosciuti a Banca
ai sensi dell'articolo 19 della Scheda Prodotto

Con riferimento alle spese di recupero ed ai compensi riconosciuti a Banca ai sensi dell'articolo 19 della Scheda Prodotto, con la presente si concorda quanto segue:

1. Per l'attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio:
 - a) una commissione fissa in funzione dell'ammontare del credito da recuperare e comunque non superiore ad Euro [...] per pratica;
 - b) una commissione variabile non superiore al [...]% della somma recuperata a valere sulla Quota Agevolata;
 - c) la copertura delle spese legali effettivamente sostenute se preventivamente autorizzate da Sviluppo Lazio, in misura pari al [...]% del totale.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il _____

Sviluppo Lazio S.p.A.

Banca
